

Schema certificazione
***Prodotti e componenti utilizzati a contatto con acqua
destinata al consumo umano (acqua potabile) sulla base
di riferimento delle indicazioni del DM 174/2004***

08	25.07.2023	Revisione a seguito di aggiornamento della normativa applicabile	CC	GEA DIR GOV	DIR CC
07	08.06.2023	Integrazione ai paragrafi visita ispezione iniziale sorveglianza annuale e rinnovo,	CC	GEA DIR GOV	DIR CC
06	15/03/2022	Revisione ed aggiornamento, eliminazione dei riferimenti alle categorie di prodotto A e B, eliminazione All. 2	OPE	GEA DIR GOV	DIR OPE
05	12.03.2021	Modifica titolo a seguito autorizzazione Accredia e aggiornamento riferimenti normativi	OPE	DIR ISG	DIR OPE
04	18.12.2020	Integrazioni ai paragrafi Prove Iniziali e Prove di Sorveglianza a seguito richieste Accredia	OPE	ISG	DIR OPE
03	27/05/2019	Revisione modalità campionamento e documenti commerciali di riferimento	OPE	ISG	DIR OPE
02	12/02/2018	Revisione delle schede materiali	OPE	ISG	DIR OPE
01	30/10/2017	Revisione dopo verifica documentale di ACCREDIA. Aggiunta All. 3 e 4.	OPE	ISG	DIR OPE
00	15/09/2016	Emissione	PR&EN	ISG	DIR

0415CS_08_IT

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Redatto</i>	<i>Verificato</i>	<i>Approvato</i>
IDENTIFICAZIONE: 0415CS_08_IT					

DESCRIZIONE PRODOTTO/SERVIZIO

DEFINIZIONE

Lo schema di certificazione definisce le modalità e le condizioni alle quali un'Organizzazione si deve attenere per ottenere e mantenere la Certificazione o l'Approvazione di "Prodotto compatibile con l'acqua destinata al consumo umano" rilasciata da ICIM, e per essere iscritta nel Registro delle Aziende/Prodotti in possesso della Certificazione (Registro).

Lo schema è sviluppato per certificare i prodotti e i componenti che vanno a contatto con l'acqua destinata al consumo umano secondo i requisiti definiti in Allegato 1 del presente schema di certificazione. Questi requisiti sono stati sviluppati avendo come riferimento leggi e norme nazionali, europee e internazionali.

Nessuna sostanza o materiale utilizzato per la fabbricazione dei prodotti e componenti, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e tali sostanze, materiali o impurezze non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana.

Piano di Fabbricazione e Controllo (PFC): Strumento di pianificazione operativa dell'Organizzazione che dettaglia e riporta le sequenze dell'attività di fabbricazione e/o i processi e le modalità di controllo che influenzano la qualità del prodotto con riferimento ai relativi documenti normativi.

Serie/Famiglia: Insieme di prodotti che hanno caratteristiche tecniche e costruttive omogenee.

Prodotto: manufatto in contatto con acqua per il consumo umano realizzato con materiale/i idoneo/i al contatto con acqua per il consumo umano, che devono rispettare i requisiti definiti in Allegato 1 del presente schema.

Certificazione: attestazione di parte terza della conformità di prodotti/processi/sistemi o persone (ISO/IEC 17000:2004). Tale procedura dimostra mediante valutazioni, prove e ispezioni se i requisiti specifici relativi a un prodotto siano stati rispettati, inoltre tramite monitoraggio periodico (visite di sorveglianza annuali) valuta il mantenimento degli stessi requisiti.

Approvazione: attestazione di parte terza della conformità di prodotti/processi/sistemi o persone (ISO/IEC 17000:2004). Tale procedura dimostra mediante valutazione documentale della formulazione chimica del prodotto e delle prove (eseguite dall'Organizzazione) se i requisiti specifici relativi a un prodotto siano stati rispettati, inoltre tramite monitoraggio periodico (visite di sorveglianza con varia periodicità) valuta il mantenimento degli stessi requisiti.

NORME DI RIFERIMENTO

Norme e Regolamenti validi alla data del presente documento

REGOLAMENTI

ICIM 0001CR Regolamento generale ICIM

ICIM 0003CR Regolamento per la certificazione di prodotti e di servizi

ICIM 0260CR Manuale d'uso del Marchio di Certificazione ICIM S.p.A.

LEGGI

Decreto Ministero della Salute 6 aprile 2004 n°174 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano"

Decreto Ministero della Salute 21 marzo 1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" e s.m.i."

Decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 23 agosto 1982 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari"

Decreto Ministero della Salute 4 aprile 1985 "Disciplina degli oggetti in ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari"

Decreto Legislativo n. 108 del 25 gennaio 1992 "Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari"

Decreto Ministero della Salute 18 aprile 2007 n° 76 "Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti".

Reg. UE n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

DIRETTIVA (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano".

ALTRO

German Federal Environmental Agency (UBA) "Acceptance of metallic material used for products in contact with drinking water Part B – 4MS with Common Composition Lists"

NORME

Le norme applicabili sono indicate nelle schede di cui all'Allegato 1

DESCRIZIONE

Certificare i prodotti destinati a essere a contatto delle acque destinate al consumo umano, così come i loro componenti (gomiti, valvole di intercettazione, guarnizioni ecc.), compatibilmente con le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano. Inoltre, essi non devono in condizioni normali o prevedibili d'impiego e di messa in opera, alterare l'acqua con essi posta a contatto:

- 1) sia conferendole un carattere nocivo per la salute;
- 2) sia modificandone sfavorevolmente le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche.

CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE

Le caratteristiche di base che identificano la serie/famiglia di prodotti (modelli) omogenei sono le seguenti:

- a) **GEOMETRIA:** I prodotti appartenenti alla stessa serie/famiglia dovranno avere la medesima geometria (forma) e proporzionalmente la stessa superficie bagnata (percentuale di variazione ammessa $\leq \pm 5\%$)
- b) **TIPOLOGIA:** I prodotti appartenenti alla stessa serie/famiglia dovranno essere della medesima tipologia, ossia svolgere la funzione per cui sono progettati nello stesso modo (es. raccordi a pressare, a filettare, a saldare)
- c) **MATERIALI:** I prodotti appartenenti alla stessa serie/famiglia devono avere omogeneità di materiali e trattamenti utilizzati per i componenti.

Le caratteristiche che sono ammesse nelle **varianti**, purché dichiarate nei disegni costruttivi e nelle distinte base, sono le seguenti:

- a) **GEOMETRIA:** Componenti addizionali legati alle dimensioni del prodotto (es. numero delle giranti in pompa multistadio), oppure forme speculari (es. terminale filettatura maschio/femmina), ecc.
- b) **MATERIALI:** Materiali o trattamenti superficiali alternativi utilizzati per la customizzazione purché provvisti di idonea documentazione fornita dal produttore (es. guarnizioni, verniciatura)

CONDIZIONI GENERALI DI CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA CERTIFICAZIONE
<i>VOLONTARIA Comporta l'apposizione del marchio ICIM come da documento ICIM 0260CR.</i>
TIPOLOGIA INTERVENTO
<i>ICIM opera secondo regolamento ICIM 0003CR; non ci sono interventi aggiuntivi a quelli indicati dalle norme e leggi di riferimento.</i>
Altro
NOTE

DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

La documentazione aggiuntiva rispetto a quanto richiesta dal regolamento ICIM 0003CR, è la seguente:

- Eventuale documentazione illustrativa della produzione dell'Organizzazione (cataloghi, materiale pubblicitario, ecc.);
- eventuale copia della Certificazione del Sistema Qualità in conformità alle norme UNI EN ISO 9001
- documentazione tecnica del prodotto oggetto della Domanda (vedi successivo paragrafo)

La Domanda, ove previsto, è accompagnata dall'indicazione del luogo in cui il prodotto oggetto di certificazione può essere esaminato e prelevato.

Questa documentazione non deve comprendere i disegni dettagliati dei particolari ed altre informazioni di dettaglio, concernenti i sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione del prodotto, salvo che l'Organizzazione ritenga che la loro conoscenza sia necessaria alla verifica della conformità rispetto le norme di riferimento e i regolamenti.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica del prodotto oggetto di Domanda deve essere redatta in lingua italiana (in caso di Organizzazione non italiana, è utilizzabile anche la lingua inglese o altra lingua accettata preventivamente da ICIM) e trasmessa a ICIM, per ogni modello, per ogni variante e per ogni Unità Produttiva, possibilmente su supporto informatico (CD rom o DVD non riscrivibili) o inviata via e-mail.

Essa fornisce dettagli sulle caratteristiche e sui requisiti tecnici dei prodotti, secondo il documento normativo di riferimento; nello specifico fornisce anche dettagli sulle caratteristiche di compatibilità con l'acqua potabile per consumo umano.

Ogni successiva variazione a quanto indicato nella documentazione tecnica deve essere documentata e comunicata a ICIM prima dell'effettivo passaggio alla fase di esecuzione, in accordo a quanto prescritto nel presente schema di certificazione e nel regolamento ICIM 0003CR.

La documentazione tecnica deve avere un indice e comprendere come minimo:

- Piano di Fabbricazione e di Controllo, con le eventuali procedure di supporto, e il sistema di tracciabilità del prodotto,
- facsimile della marcatura (su prodotto, imballo e documenti di accompagnamento),
- riproduzione del marchio di fabbrica e/o di prodotto registrato (se esistente),
- elementi atti ad individuare la serie/famiglia di prodotti oggetto di certificazione (identificazione dei modelli e delle varianti costruttive),
- distinte basi dei prodotti,
- disegni d'insieme con sezione esplicativa del funzionamento del prodotto e richiamo ai materiali dei componenti a diretto contatto con acqua;
- elenco dei materiali dei componenti il prodotto classificati in accordo alle norme europee;
- caratteristiche chimico-fisiche verificabili o documentabili dei materiali utilizzati
- per componenti in materiali plastici: dichiarazione di conformità al Reg. UE n. 10/2011 della materia prima e delle materie utilizzate come ausiliarie (es. additivi)
- per componenti in materiale elastomerico: dichiarazione del fabbricante con la mescola di riferimento e dichiarazione che il materiale contenga sostanze consentite dalla normativa nazionale o internazionale (es. FDA) relativa ai materiali destinati ad andare a contatto con acqua potabile, con le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego ivi previste.
- per componenti in materiali metallici dati relativi alla composizione del materiale metallico
- eventuali trattamenti termici (dove applicabile),
- eventuali trattamenti superficiali (es. zincatura, verniciatura, ecc.),
- istruzioni di installazione uso e manutenzione,
- informazioni su:
 - Nome dell'Unità Produttiva, se diverso dall'Organizzazione richiedente la certificazione di prodotto
 - Luogo o luoghi di fabbricazione,
 - Rapporti che intercorrono tra l'Organizzazione richiedente la certificazione ed il fabbricante (ad esempio contratti),
 - copia degli agreement con fornitori principali (ove applicabili)

NOTE

CERTIFICAZIONE

ESAME DOMANDA
METODICA DA APPLICARE
<p>ICIM valuta la completezza e i contenuti della documentazione della Domanda e dei documenti allegati come da regolamento ICIM 0003CR.</p> <p>Dall'analisi dettagliata dei dati forniti dall'Organizzazione, ICIM effettua la valutazione della formulazione chimica del prodotto e la verifica della conformità di tutte le sostanze utilizzate per la fabbricazione del prodotto con i requisiti definiti nell'Allegato 1.</p> <p>ICIM procede, quindi, alla definizione delle seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ caratteristiche e numero dei campioni da esaminare; ▪ prove iniziali da effettuare definendo le sostanze/parametri da analizzare a fronte dell'Allegato 1 ▪
RAPPORTO DI ESAME DOMANDA
<p>La verifica della completezza delle informazioni fornite viene verbalizzata su apposito verbale segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità e indicando per ogni voce applicabile l'adeguatezza o meno della stessa (i punti marcati con la lettera "NA" corrispondono a non adeguato che se non risolte correttamente comportano un giudizio negativo sulla sicurezza dell'apparecchiatura. I punti evidenziati con "A" (adeguato) sono da ritenersi conformi).</p>
Altro
NOTE

VISITA ISPEZIONE INIZIALE (VI)
METODICA DA APPLICARE
<p>La visita di ispezione iniziale (VI) viene svolta secondo quanto indicato nel regolamento ICIM 0003CR per assicurare la conformità ai requisiti fissati nella documentazione normativa presa a riferimento e comporta almeno la verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ della progettazione (stato del progetto e delle modifiche), ove applicabile ▪ del Piano di Fabbricazione e Controllo (controlli in accettazione, intermedi prodotto finito, immagazzinamento, ecc.), analizzando anche i possibili inquinanti che rimangono sul prodotto durante le fasi di lavorazione ▪ della disponibilità e adeguatezza dei mezzi di produzione e controllo in produzione ▪ della rintracciabilità durante le fasi di produzione ▪ della gestione delle non conformità ▪ delle registrazioni della qualità ▪ della gestione degli strumenti di misura e delle apparecchiature di prova controllo e collaudo ▪ del laboratorio aziendale e delle procedure di prova interne (se applicabile) <p>Qualora l'Organizzazione si avvalga di più unità operative per la produzione dei prodotti oggetto di certificazione, la visita iniziale viene effettuata presso ognuna di queste.</p> <p>Se l'Organizzazione si avvale anche di fornitori critici per la realizzazione di parti del prodotto che possano impattare sull'idoneità dello stesso ad andare a contatto con l'acqua (es. realizzazione di componenti in materiale plastico, rivestimenti e/o verniciature) vengono valutate dal Gruppo di Ispezione (GI) le modalità di controllo di tali fornitori da parte dell'Organizzazione (es. richiesta di dichiarazioni di conformità e/o certificati, rispetto di capitoli di fornitura, effettuazione di audit di seconda parte). Eventuali criticità emerse in questa fase comportano l'emissione di un rilievo.</p> <p>Durante questa fase viene effettuato il prelievo dei prodotti da testare (campionamento, vedi ITT)</p>

RAPPORTO DI VI

La verifica effettuata viene verbalizzata su apposito verbale segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità e indicando per ogni voce applicabile l'adeguatezza o meno della stessa. Copia del verbale viene lasciato all'Organizzazione come notifica di intervento. La check list viene controfirmata dall'Organizzazione come accettazione di tutti i rilievi emessi.

Altro

L'Organizzazione può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento ICIM 0001CR.

PROVE INIZIALI (ITT)

METODICA DA APPLICARE

Le prove di tipo sono eseguite su campioni rappresentativi in laboratori esterni o interni all'Organizzazione accreditati o qualificati e verificati periodicamente da ICIM.

I campioni verranno selezionati e prelevati da ICIM durante la VI e inviati a cura dell'organizzazione al laboratorio di prova.

Campionamento

La scelta e la conformazione del/i campione/i di prova rappresentativo/i del modello oggetto della Domanda deve essere tale da consentire per le ITT di classificare il prodotto secondo le norme di riferimento.

Nell'ambito della Visita di Ispezione Iniziale, il GI procede al campionamento per le prove Iniziali scegliendo i campioni per le prove iniziali dalla produzione corrente e/o dal magazzino di fabbrica o dal rivenditore.

Il tipo di campioni rappresentativi della produzione corrente da prelevare in fabbrica o dal mercato per l'esecuzione delle prove è definito dalla serie/famiglia (geometria del prodotto, dalla tipologia di materiali ed eventuali trattamenti che ne caratterizzano i componenti, dal rapporto Superficie/Volume degli stessi).

Durante le Prove Iniziali viene provato almeno un (1) modello per ognuna delle famiglie in certificazione seguendo le regole di campionatura sottoindicate:

- a. *Il modello che verrà sottoposto a prova sarà quello che (all'interno della serie/famiglia) avrà la geometria maggiormente critica in relazione al rapporto Superficie/Volume (maggiore rapporto S/V sono più critici).*
- b. *Qualora non sia possibile mediante analisi documentale identificare in maniera univoca il modello più "critico", saranno prelevati campioni anche di altri varianti, che saranno sottoposti a delle pre-prove (test parziali per analizzare eventuali criticità).*

Le prove da effettuare sono quelle richieste per la verifica dei parametri di cui all'Allegato 1 relative ai singoli materiali che caratterizzano i componenti del prodotto a contatto con l'acqua destinata al consumo umano.

Le prove iniziali se effettuate presso l'Organizzazione sono condotte in presenza di ispettori incaricati da ICIM. La verifica effettuata viene verbalizzata sulla modulistica di report emessa da ICIM. I laboratori di prova devono essere accreditati o qualificati da ICIM secondo le procedure previste (norma di riferimento UNI EN ISO IEC 17025). Le singole prove di analisi devono essere accreditate in conformità alla UNI EN ISO IEC 17025; qualora le stesse non siano accreditabili, ICIM interverrà qualificandole a fronte dei requisiti della UNI EN ISO 17025. L'ordine di acquisto relativo alle prove iniziali deve fare riferimento all'Allegato al documento RDA relativo alle prove da effettuare secondo il presente schema; laddove sia disponibile un contratto tra ICIM e il Laboratorio incaricato per le prove, le suddette condizioni devono essere indicate nello stesso.

Obiettivo delle prove

Verificare che i materiali utilizzati all'interno dei prodotti destinati al contatto con l'acqua destinata al consumo umano non alterino le caratteristiche chimico-fisiche della stessa, così come definite dalla Direttiva 98/83/CE.

Valutazione dei risultati

ICIM chiede al Laboratorio incaricato per le prove iniziali di indicare nei rapporti di prova la conformità del risultato alla normativa applicabile e accetta la regola decisionale sulla base della quale tale conformità viene espressa.

Se i risultati delle prove effettuate sui singoli materiali costituenti il prodotto si collocano nel range di quanto previsto dall'Allegato 1, il prodotto (Serie/famiglia) è conforme al presente schema.

Nel caso di esiti negativi si applica quanto indicato al regolamento ICIM 0003CR.

Eventuali valori "border line" comporteranno la ripetizione della prova nella visita successiva previa modifica del campionamento già pianificato e qualora la prova confermasse i suddetti valori verrà predisposta una quotazione aggiuntiva per la sua ripetizione.

RAPPORTO DI PROVA ITT

La verifica effettuata viene verbalizzata sulla modulistica di report del laboratorio qualificato da ICIM, preventivamente approvata da ICIM. L'esito delle prove è verbalizzato su apposito verbale segnalando se la prova è positiva o negativa.

Altro

NOTE

In caso di reclami o ricorsi legati ai risultati di analisi di laboratorio effettuate sia durante le ITT che inseguito in sorveglianza annuale o rinnovo, ICIM utilizzerà per i riesami dei prodotti un laboratorio alternativo a quello che ha effettuato le prove finite sotto reclamo. ICIM in questo caso utilizzerà dei laboratori o accreditati per le prove specifiche da ACCREDIA (o altro ente ILAC MRA) o qualificati da ICIM per le prove specifiche, in caso non ci fossero laboratori accreditati disponibili.

RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

ESITO
<p>Vengono valutati i documenti tecnici presentati dall'Organizzazione, l'esito della visita di ispezione e gli esiti delle prove.</p> <p>Per la valutazione finale viene seguito quanto indicato nel regolamento ICIM 0003CR</p> <p>I rilievi emessi sono gestiti come da regolamento doc ICIM 0003CR.</p> <p>L'Organizzazione, in caso di esito negativo, può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento ICIM 0001CR.</p>
COMITATO DI DELIBERA
<p>Nessuna variazione rispetto alla procedura specifica del Comitato di Delibera. Il proponente è il Coordinatore Tecnico o il Responsabile del Competence Center, il Deliberante è il Direttore Tecnico coadiuvato se necessario da un Esperto Tecnico.</p>
CERTIFICATO
<p>Ad esito positivo degli interventi precedenti e dopo riesame e valutazione da parte del Comitato di Delibera, ICIM redige un Certificato di Prodotto nel quale è specificato come minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nome e l'indirizzo dell'Organizzazione, ▪ Identificazione dell'Unità Produttiva (anche con codifica) se diversa da quella dell'Organizzazione, ▪ Numero di Certificato così costituito ICIM/ACQP/XXXXXX (XXXXXX numero certificato) ▪ Definizione del prodotto con eventuale descrizione ▪ Documento normativo di riferimento ▪ Data di emissione e validità del certificato (ed emissione corrente) ▪ Eventuali condizioni cui il rilascio è subordinato <p>Il Certificato è inviato all'Organizzazione, previa verifica del pagamento completo dell'intervento effettuato da ICIM.</p>
TRASFERIMENTO
<p>Le procedure di trasferimento dei certificati sono quelle descritte dal doc IAF MD02</p>
MARCHIO
<p>Deve essere applicato il Marchio ICIM come da regolamento ICIM 0260CR per le certificazioni di prodotto. Oltre il Marchio ICIM sul prodotto devono esserci almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ marchio dell'Organizzazione, ▪ codice articolo, ▪ data di produzione (anche codificata) o numero di serie (o di lotto) ▪ documento normativo di riferimento. <p>Qualora le dimensioni del prodotto non consentano di apporre sullo stesso le informazioni di cui sopra, queste devono essere indicate sull'imballo primario e su tutta la documentazione a corredo del prodotto, compresi i documenti di spedizione (vedi anche Regolamento 0003CR).</p>
Altro
NOTE
<p>Tutta la documentazione di verifica, nonché tutti i documenti richiamati dalle check list e i certificati devono essere conservati per la tempistica prevista dalle procedure ICIM sui prodotti soggetti a certificazione di carattere volontario, in modo che possano essere resi disponibili alla pubblica amministrazione e ad ACCREDIA su richiesta formale.</p>

SORVEGLIANZA ANNUALE (VS)

METODICA DA APPLICARE

La verifica del mantenimento delle caratteristiche del prodotto a fronte del presente schema avviene tramite almeno una visita di sorveglianza ogni anno

Visita di sorveglianza

La sorveglianza annuale (VS) viene svolta secondo quanto indicato nel regolamento ICIM 0003CR per assicurare il mantenimento della conformità ai requisiti fissati nel documento normativo di riferimento e comporta almeno la verifica:

- *dell'ultimo rapporto di verifica ispettiva*
- *dei reclami sul prodotto certificato*
- *delle statistiche di produzione*
- *della progettazione (stato del progetto e delle modifiche)*
- *del mantenimento del Piano di Fabbricazione e Controllo (controlli in accettazione, intermedi prodotto finito, immagazzinamento, ecc.)*
- *del mantenimento della disponibilità e adeguatezza dei mezzi di produzione e controllo in produzione*
- *della gestione delle non conformità*
- *delle registrazioni della qualità*
- *della marcatura sul prodotto, sull'imballo e sui documenti*
- *dell'utilizzo del Marchio ICIM*

Durante la visita di sorveglianza viene effettuato il prelievo dei prodotti da testare (campionamento)

È prevista la possibilità di sorveglianza non programmata come da regolamento ICIM. Qualora L'organizzazione si avvalga di più unità operative per la produzione dei prodotti oggetto di certificazione, è prevista per ognuna di queste almeno una verifica nel corso della validità del certificato (5 anni).

Se l'Organizzazione si avvale anche di fornitori critici per la realizzazione di parti del prodotto che possano impattare sull'idoneità dello stesso ad andare a contatto con l'acqua (es. realizzazione di componenti in materiale plastico, rivestimenti e/o verniciature) vengono valutate dal Gruppo di Ispezione (GI) le modalità di controllo di tali fornitori da parte dell'Organizzazione (es. richiesta di dichiarazioni di conformità e/o certificati, rispetto di capitolati di fornitura, effettuazione di audit di seconda parte). Eventuali criticità emerse in questa fase comportano l'emissione di un rilievo.

Prove di sorveglianza (ST)

Il numero di prodotti rappresentativi della produzione corrente da prelevare in fabbrica, o dal mercato per l'esecuzione delle prove di sorveglianza è stabilito secondo la regola (Nm il numero di serie/famiglie certificate), approssimato al numero superiore:

- $\sqrt{Nm} + 1$ per $Nm \geq 15$;
- $Nm/3$ per $Nm < 15$

cambiando, ove possibile, i modelli da testare all'interno della famiglia/serie. I campioni verranno prelevati con il maggiore rapporto S/V all'interno del modello certificato.

I prelievi devono essere programmati in modo che la maggior parte dei modelli siano provati nell'arco dei 5 anni di durata del certificato. L'obiettivo delle prove è verificare il mantenimento delle caratteristiche dei materiali rispetto ai dati di ITT.

Le prove da effettuare sono quelle identificate in Allegato 1 relative ai singoli materiali che caratterizzano i componenti del prodotto a contatto con l'acqua destinata al consumo umano.

Le prove di sorveglianza se effettuate presso l'Organizzazione sono condotte in presenza di ispettori incaricati da ICIM. La verifica effettuata viene verbalizzata sulla modulistica di report emessa da ICIM. I laboratori di prova devono essere accreditati o qualificati da ICIM secondo le procedure previste (norma di riferimento UNI EN ISO IEC 17025). L'ordine di acquisto relativo alle prove di sorveglianza deve fare riferimento all'Allegato al documento RDA relativo alle prove da effettuare secondo il presente schema; laddove sia disponibile un contratto tra ICIM e il Laboratorio incaricato per le prove, le suddette condizioni devono essere indicate nello stesso.

ICIM chiede al Laboratorio incaricato per le prove di indicare nei rapporti di prova la conformità del risultato alla normativa applicabile e accetta la regola decisionale sulla base della quale tale conformità viene espressa.

L'esito delle prove è verbalizzato su apposito verbale segnalando, se la prova è positiva o negativa. La prova è positiva se i prodotti si collocano nel range di quanto previsto dall'Allegato 1. In caso di esito negativo si applica quanto indicato in 0003CR

Eventuali valori "border line" comporteranno la ripetizione della prova nella visita successiva previa modifica del campionamento già pianificato e qualora la prova confermasse i suddetti valori verrà predisposta una quotazione aggiuntiva per la sua ripetizione. In caso di esito negativo delle prove, il Comitato di Delibera può decidere di sospendere l'uso del marchio in attesa di chiarimenti dell'Organizzazione oppure di far ripetere le prove su una nuova campionatura (riprove).

RAPPORTO DI VS

La verifica effettuata viene verbalizzata su apposito verbale segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità e indicando per ogni voce applicabile l'adeguatezza o meno della stessa. Copia del verbale e, se sono state svolte prove, la relazione di prova viene lasciato al Fabbricante come notifica di intervento. La check list viene controfirmata dall'Organizzazione come accettazione di tutti i rilievi emessi.

Altro

NOTE

L'Organizzazione può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento ICIM 0001CR.

VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

METODICA DA APPLICARE

*La validità del Certificato di Prodotto è di 5 (cinque) anni.
Le condizioni per il mantenimento sono anche indicate nel regolamento ICIM 0001CR e ICIM 0003CR.
Qualora la validità del certificato non sia rinnovata, l'Organizzazione deve cessare da subito l'utilizzo del Marchio ICIM, come da regolamento ICIM 0001CR.*

Altro

NOTE

RINNOVO

METODICA DA APPLICARE
<p><i>Il rinnovo segue la seguente procedura</i></p> <p><i>Visita di rinnovo</i></p> <p><i>La visita di rinnovo (VR) viene svolta allo scadere del certificato (cinque anni) secondo quanto indicato nel regolamento ICIM 0003CR per assicurare la conformità ai requisiti fissati nella norma e nelle leggi di riferimento. La verifica di rinnovo della certificazione è eseguita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. Durante la verifica di rinnovo devono essere verificati almeno valutati i seguenti punti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>ultimo rapporto di verifica ispettiva</i> ▪ <i>reclami sul prodotto certificato</i> ▪ <i>statistiche di produzione</i> ▪ <i>progettazione (stato del progetto e delle modifiche)</i> ▪ <i>Piano di Fabbricazione e Controllo (controlli in accettazione, intermedi prodotto finito, immagazzinamento, ecc.)</i> ▪ <i>disponibilità e adeguatezza dei mezzi di produzione e controllo in produzione, compreso il controllo di eventuali fornitori critici</i> ▪ <i>rintracciabilità</i> ▪ <i>gestione delle non conformità</i> ▪ <i>registrazioni della qualità</i> ▪ <i>istruzioni di installazione, uso e manutenzione</i> ▪ <i>marcatore sul prodotto, sull'imballo e sui documenti</i> ▪ <i>utilizzo del Marchio ICIM</i> <p><i>Durante la visita di rinnovo, ICIM effettua il prelievo dei prodotti da testare (campionamento)</i></p> <p><i>Se l'Organizzazione si avvale anche di fornitori critici per la realizzazione di parti del prodotto che possano impattare sull'idoneità dello stesso ad andare a contatto con l'acqua (es. realizzazione di componenti in materiale plastico, rivestimenti e/o verniciature) vengono valutate dal Gruppo di Ispezione (GI) le modalità di controllo di tali fornitori da parte dell'Organizzazione (es. richiesta di dichiarazioni di conformità e/o certificati, rispetto di capitolati di fornitura, effettuazione di audit di seconda parte). Eventuali criticità emerse in questa fase comportano l'emissione di un rilievo.</i></p> <p><i>Prove di rinnovo (RT)</i></p> <p><i>Le prove di rinnovo seguono la stessa procedura delle prove di sorveglianza.</i></p> <p><i>ICIM chiede al Laboratorio incaricato per le prove di indicare nei rapporti di prova la conformità del risultato alla normativa applicabile e accetta la regola decisionale sulla base della quale tale conformità viene espressa. La prova è positiva se i prodotti si collocano nel range di quanto previsto dall'Allegato 1. Nel caso di esiti negativi si applica quanto indicato al regolamento ICIM 0003CR. Eventuali valori "border line" comporteranno la ripetizione della prova nella visita successiva previa modifica del campionamento già pianificato e qualora la prova confermasse i suddetti valori verrà predisposta una quotazione aggiuntiva per la sua ripetizione.</i></p>
RAPPORTO DI VRV
<p><i>La verifica effettuata viene verbalizzata su apposito verbale segnalando, dove necessario, delle raccomandazioni o delle non conformità e indicando per ogni voce applicabile l'adeguatezza o meno della stessa. Copia del verbale e, se sono state svolte prove, la relazione di prova viene lasciato al Fabbricante come notifica di intervento. La check list viene controfirmata dall'Organizzazione come accettazione di tutti i rilievi emessi.</i></p>
<p>Altro</p>
<p><i>Ad esito positivo del rinnovo, viene riemesso il Certificato di Prodotto, come da regolamento ICIM 0003CR</i></p>
NOTE
<p><i>L'Organizzazione può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento ICIM 0001CR.</i></p>

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE

METODICA DA APPLICARE
<p><i>L'Organizzazione deve informare ICIM di tutte le modifiche, sia pure di scarsa importanza, che ha apportato o che intende apportare al prodotto oggetto del certificato.</i></p> <p><i>ICIM esamina tali modifiche e decide che:</i></p> <p>a) <i>la variazione non è rilevante, nel qual caso la Domanda è accolta senza necessità di ulteriori verifiche o prove; quindi, informa l'Organizzazione che il certificato rimane valido con un complemento del documento di esame originario.</i></p> <p>b) <i>la variazione è rilevante ma non tale da realizzare un nuovo prodotto, nel qual caso sono richieste verifiche o prove integrative; quindi, informa l'Organizzazione che il certificato rimane valido con un complemento del documento di esame originario rilasciato ad esito positivo delle verifiche o prove integrative.</i></p> <p>c) <i>la variazione è rilevante e tale da avere un prodotto completamente nuovo, nel qual caso informa l'Organizzazione che l'intervento per la certificazione deve essere effettuato integralmente.</i></p>
<p>Altro</p> <p><i>L'Organizzazione può comunque avviare una procedura di ricorso secondo la procedura indicata nel Regolamento ICIM 0001CR.</i></p>
NOTE

ESTENSIONI COMMERCIALI DELLA CERTIFICAZIONE

METODICA DA APPLICARE
<p>Vedere regolamento 0003CR</p>
<p>Altro</p>
NOTE

REQUISITI ISPETTORI

QUALIFICHE AGGIUNTIVE
<p><i>Come da procedura di qualifica degli ispettori, con una esperienza specifica minima di 2 (due) anni per i laureati in ingegneria meccanica, chimica, nucleare, dei materiali, aeronautica o laureati in discipline scientifiche assimilabili (scienze naturali o biologiche, scienze e tecnologie alimentari, fisica, chimica, ecc.) in attività legate a progettazione, fabbricazione, manutenzione, ispezione, nel settore dei materiali, prodotti e componenti a contatto con l'acqua potabile. Per gli altri tecnici e i non laureati si richiedono gli anni di esperienza minimi definiti nella procedura di qualifica degli ispettori sempre nei settori su indicati.</i></p> <p><i>Per gli esperti tecnici, ove fossero necessari, si richiede lo stesso livello di conoscenza minimo degli ispettori con conoscenze tecniche superiori su argomenti specifici relativamente a una specifica tipologia di prodotto nel settore dei prodotti e componenti a contatto con l'acqua potabile.</i></p>
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE
<p><i>Il GVI deve essere composto da una o più ispettori che possano coprire tutti i requisiti indicati nel precedente paragrafo "Qualifiche aggiuntive".</i></p>
ALTRO PERSONALE INCARICATO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Documentation Review (Coordinatore competente per lo specifico schema/settore)</i> ▪ <i>Final reviewer (Coordinatore competente per lo specifico schema/settore; Il Responsabile del Competence Center; il Direttore Operation; il Direttore Tecnico)</i> ▪ <i>Deliberante, Direttore Tecnico</i>

ALLEGATO 1 (normativo)

METODICA DA APPLICARE
<p><i>Il presente schema di certificazione è basato sulla valutazione dei possibili effetti negativi sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano e sulla salute del consumatore derivanti dalla migrazione in acqua di sostanze indesiderate provenienti dai materiali costituenti il prodotto. Nelle schede che seguono sono contenute le liste dei materiali considerati idonei ad essere utilizzati nei prodotti destinati ad andare a contatto con l'acqua destinata al consumo umano con gli eventuali test aggiuntivi da effettuare su di essi. Qualora un prodotto contenga uno o più materiali metallici non compresi nella lista contemplata nella scheda corrispondente, si renderà necessaria l'esecuzione del <u>rig-test</u> secondo la norma EN 15664 -1:2008.</i></p> <p><u>Nel caso di prodotti contenenti materiali non contemplati nelle suddette schede, l'iter di certificazione non potrà proseguire. Il materiale per poter essere conforme al presente schema dovrà seguire l'iter previsto l'Allegato 4 con esito positivo.</u></p> <p>Scheda 1 – MATERIALI METALLICI</p> <p>Scheda 2 – MATERIE PLASTICHE, GOMME NATURALI E SINTETICHE</p> <p>Scheda 3 – MATERIALI A BASE DI LEGANTI IDRAULICI, SMALTI PORCELLANATI, CERAMICHE E VETRI</p> <p>Altro</p>
<p>NOTE</p>

ALLEGATO 2 (informativo)

METODICA DA APPLICARE
<p><i>Allo stato attuale non esistono differenze tra i valori indicati da ICIM in Allegato 1 e quelli definiti dalle leggi italiane (DM174).</i></p> <p><i>Poiché allo stato attuale il DM n. 174/2004 non regola in modo specifico i seguenti materiali, utilizzati nella realizzazione di sistemi per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>resine a scambio ionico</i> ▪ <i>Materiali inerti quali sabbia, quarzite, zeolite, e attivi quali carbone granulare,</i> <p><i>si utilizzano per la verifica della compatibilità con acqua potabile le seguenti norme, seguendo quanto indicato dal produttore prima dell'utilizzo del prodotto.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. UNI EN 12873-3 - Influenza dei materiali sull'acqua destinata al consumo umano. Influenza dovuta alla migrazione parte 3: metodo di prova per resine a scambio ionico e adsorbenti</i> <i>2. Resolution ResAP (2004) 3 on ion exchange and adsorbent resins used in the processing of foodstuffs and Technical document No. 1: List of substances to be used in the manufacture of ion exchange and adsorbent resins used in the processing of foodstuffs (Version 3 – 28.01.2009)</i> <i>3. UNI EN 12902:2005 Materiali inorganici di supporto e filtrazione - metodi di prova</i>
Altro
NOTE

ALLEGATO 3 (normativo)

METODICA DA APPLICARE

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DOSSIER DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE D'IMPIEGO PER UN NUOVO MATERIALE OD UN NUOVO COSTITUENTE

Il dossier di richiesta di autorizzazione di un nuovo costituente destinato alla fabbricazione di materiale destinato ad entrare in contatto con acque destinate al consumo umano e che non figurano nelle schede del presente schema devono essere costituiti secondo le disposizioni del presente allegato.

A ciascuna domanda di autorizzazione d'impiego di un nuovo costituente deve essere allegato un dossier, contenente gli elementi di seguito definiti. Le informazioni scientifiche sono scritte in italiano. Per i documenti originali in lingue straniere devono essere allegati un riassunto sintetico e la traduzione integrale delle conclusioni in italiano.

I. Dossier-tipo.

1. Informazioni generali.

1.1. Nome o ragione sociale ed indirizzo del richiedente.

1.2. Designazione e funzione del costituente oggetto della domanda ed indicazione dei materiali o oggetti nei quali l'utilizzazione è richiesta.

1.3. Percentuale d'impiego del costituente.

1.4. Presentazione delle argomentazioni (tecniche o di altra natura) a sostegno dell'impiego del costituente.

1.5. Indicazione degli eventuali rischi per l'ambiente.

1.6. Indicazione degli eventuali impieghi nei Paesi extracomunitari (referenze di autorizzazione, copie dei documenti ufficiali dell'autorizzazione accompagnati dalla loro traduzione in italiano).

2. Informazioni scientifiche.

2.1. Informazioni chimico-fisiche:

- denominazione del costituente con eventuale indicazione del numero CAS (Chemical Abstrac Service) se esiste e, se si tratta di un composto definito, formula chimica sviluppata espressa per quanto possibile secondo le regole internazionali di nomenclatura dell'IUPAC;
- grado di purezza del costituente, natura e percentuale delle impurezze suscettibili di essere presenti;
- metodi d'analisi utilizzati dal richiedente per la verifica della purezza, la ricerca ed il dosaggio del costituente nel prodotto finito e nell'acqua e presentazione dei risultati ottenuti;
- risultati dei saggi di migrazione preliminari realizzati sul materiale finito elaborato in particolare con il costituente per valutare gli effetti eventuali sulla qualità organolettica, fisica, chimica e biologica dell'acqua messa in contatto.

2.2. Informazioni tossicologiche:

a) La documentazione disponibile sugli effetti conosciuti sull'uomo;

b) Secondo il livello di migrazione prevedibile:

- migrazione del costituente nell'acqua inferiore od uguale a 50 microgrammi per litro:
 - tre studi di genotossicità, un saggio di mutazione genica sui batteri, un saggio di mutazione genica su colture di cellule di mammiferi ed un saggio di aberrazione cromosomica su coltura di cellule di mammiferi;
- migrazione del costituente nell'acqua superiore a 50 microgrammi per litro:
 - studio di tossicità per via orale (a 90 giorni), tre studi di genotossicità: un saggio di mutazione genica su batteri, un saggio di mutazione genica su colture di cellule di mammiferi ed un saggio d'aberrazione cromosomica su colture di cellule di mammiferi.

Nei casi di migrazione superiore a 5000 microgrammi per litro possono essere richieste sperimentazioni complementari da parte di ICIM.

I risultati delle sperimentazioni tossicologiche devono essere accompagnati dal processo verbale d'esperienza o da referenze bibliografiche precise e complete.

c) Quando i risultati dei saggi preliminari previsti dal presente capitolo lo giustificano o quando la struttura chimica del costituente lascia sospettare una tossicità a lungo termine ICIM può richiedere sperimentazioni supplementari.

II. Dossier semplificato per costituenti e materiali autorizzati in uno Stato membro dell'Unione europea.

Per i costituenti, non compresi nel presente decreto, oggetto di una autorizzazione già concessa da uno Stato membro dell'Unione europea o da uno Stato membro parte contraente dell'accordo che istituisce lo Spazio Economico Europeo, il dossier informativo contiene:

1. Informazioni generali;

1.1. Nome o ragione sociale ed indirizzo del richiedente;

1.2. Designazione e funzione del costituente oggetto della richiesta ed indicazione dei materiali o oggetti nei quali la sua utilizzazione è richiesta;

1.3. Percentuale d'impiego del costituente.

2. Informazioni chimico-fisiche

- denominazione del costituente con eventualmente l'indicazione del numero CAS (Chemical Abstract Service) se esiste e se si tratta di un composto definito, formula chimica sviluppata espressa per quanto possibile secondo le regole internazionali di nomenclatura chimica dell'IUPAC;
- grado di purezza del costituente, natura e percentuale delle impurezze suscettibili di accompagnarlo;
- metodi d'analisi utilizzati dal richiedente per la verifica della purezza, la ricerca ed il dosaggio del costituente nel prodotto finito e nell'acqua e presentazione dei risultati ottenuti;
- risultati dei saggi di migrazione preliminari realizzati sul materiale finito elaborato in particolare con il costituente per valutare gli eventuali effetti sulla qualità organolettica, fisica, chimica e biologica dell'acqua messa in contatto.

Il dossier informativo di cui sopra viene esaminato e valutato definitivamente entro sei mesi dalla presentazione completa della documentazione.

3. Informazioni amministrative.

3.1. Estratto della regolamentazione nazionale (o del documento ufficiale) che definisce la procedura di valutazione tossicologica, accompagnata da un riassunto in lingua italiana.

3.2. Parere dell'Organismo scientifico che ha proceduto alla valutazione tossicologica del costituente accompagnato da loro traduzione in italiano.

3.3. Referenza dell'atto ufficiale rilasciato dallo Stato membro e copie dei documenti ufficiali accompagnati da loro traduzione in italiano.

Successivamente alla consegna della documentazione, ICIM valuta i dossier. Se ritenuti conformi ai requisiti del presente schema prima dell'emissione del certificato, comunque attenderà l'approvazione da parte del Ministero della Salute (o il silenzio assenso dopo 3 mesi).

Altro

NOTE

La domanda ed il dossier devono essere anche indirizzati contestualmente al Ministero della Salute, per loro approvazione. Le informazioni scientifiche sono scritte in italiano. Per i documenti originali in lingue straniere devono essere allegati un riassunto sintetico e la traduzione integrale delle conclusioni in italiano

Scheda 1 – METALLI E LEGHE METALLICHE

METALLI E LEGHE

a. LEGHE DI RAME

1. Leghe di Rame e Zinco

Costituenti (% (m/m)):

Rame	Zinco
≥ 57.0 %	Il resto

impurezze (% (m/m)):

Alluminio	Ferro	Nickel	Piombo	Stagno
≤ 0.1 %	≤ 0.5 %	≤ 0.2 %	≤ 0.2 %	≤ 0.5 %

Altre impurezze: ognuna < 0.02 %

Leghe accettate:

designazione	Classi di prodotto
CW509L (CuZn40)	A
CW510 L (CuZn42)	A

2. Leghe di rame-zinco-arsenico

Costituenti (% (m/m)):

Rame	Zinco	Arsenico
≥ 61.0 %	Il resto	0.02 % - 0.15 %

Impurezze (% (m/m)):

Alluminio	Ferro	Manganese	Nickel	Piombo	Stagno
≤ 0.1 %	≤ 0.5 %	≤ 0.3 %	≤ 0.3 %	≤ 0.2 %	≤ 0.5 %

Altre impurezze: ognuna < 0.02 %

Leghe accettate

designazione	Classi di prodotto
CW511L (CuZn38As)	A

3. Leghe rame-zinco-arsenico-alluminio

Costituenti (% (m/m)):

Rame	Zinco	Arsenico	Alluminio
≥ 61.0%	Il resto	0.02 % - 0.15 %	0.2 % - 1.0 %

Impurezze (% (m/m)):

Ferro	Manganese	Piombo	Stagno
≤ 0.5 %	≤ 0.1 %	≤ 0.2 %	≤ 0.3 %

Altre impurezze: ognuna < 0.02 %

Leghe accettate

Designazione	Classi di prodotto
CuZn35Al-C	A

4. Leghe rame-zinco-piombo

Costituenti(% (m/m)):

Rame	Zinco	Piombo
≥ 57.0 %	Il resto	0.2 % - 3.5 %

Impurezze (% (m/m)):

Alluminio	Ferro	Nickel	Silicio	Stagno
≤ 0.3 %	≤ 0.5 %	≤ 0.2 %	≤ 0.2 %	≤ 0.5 %

Altre impurezze: ognuna < 0.02 %

Leghe accettate

designazione	Classi di prodotto
CW617N (CuZn40Pb2) CW612N (CuZn39Pb2) CW614N (CuZn39Pb3) CW603N (CuZn36Pb3)	A

5. Leghe rame-zinco-piombo-arsenico-alluminio

Costituenti (% (m/m)):

Rame	Zinco	Piombo	Arsenico	Alluminio
≥ 61.0 %	Il resto	0.2 % - 2.2 %	0.02 % - 0.15 %	0.02 % - 1.0 %

Impurezze (% (m/m)):

Ferro	Manganese	Nickel	Stagno
≤ 0.5 %	≤ 0.1 %	≤ 0.2 %	≤ 0.5 %

Altre impurezze: ognuna < 0.02 %

Leghe accettate

designazione	Classi di prodotto
CC770S (CuZn36Pb-C) CW626N (CuZn33Pb1.5AlAs) CW625N (CuZn35Pb1.5AlAs)	A

6. Leghe rame-zinco-stagno-piombo-nichel

Costituenti (% (m/m)):

Rame	Stagno	Zinco	Piombo	Nichel
Il resto	4.0 % - 13.0 %	4.0% - 6.5 %	0.2% - 3.0 %	0.1 % - 0.6 %

Impurezze (% (m/m)):

Ferro	Fosforo	Zolfo	Antimonio
≤ 0.30 %	≤ 0.04 %	≤ 0.04 %	≤ 0.10 %

Altre impurezze: ognuna < 0.02 %

Leghe accettate

Designazione	Classi di prodotto
CC499K (CuSn5Zn5Pb2-C)	A

7. Leghe di rame contenenti silicio-elevato tenore di zinco

Costituenti (% (m/m)):

Rame	Zinco	Silicio	Fosforo
60.0 % - 80.0 %	Il resto	0.5 % - 5.5 %	0.01 % - 0.3 %

Impurezze (% (m/m)):

Alluminio	Ferro	Manganese	Nichel	Piombo	Stagno
≤ 0.1 %	≤ 0.5 %	≤ 0.05 %	≤ 0.2 %	≤ 0.1 %	≤ 0.5 %

Altre impurezze: ognuna < 0.02 %

Leghe accettate

designazione	Classi di prodotto
CW724R (CuZn21Si3P) CC768S (CuZn21Si3P)	A

8. Leghe di rame contenenti silicio-elevato tenore di rame

Costituenti (% (m/m)):

Rame	Zinco	Silicio	Fosforo	Manganese
≥ 80.0 %	Remainder	0.5 % - 5.5 %	0.01 % - 0.3 %	0.01 % - 0.2 %

Impurezze (% (m/m)):

Alluminio	Ferro	Nichel	Piombo	Stagno
≤ 0.3 %	≤ 0.5 %	≤ 0.1 %	≤ 0.1 %	≤ 0.5 %

Altre impurezze: ognuna < 0.02 %

Leghe accettate

designazione	Classi di prodotto
CuZn10Si4MnP	A

II. RAME

9. Rame

Costituenti (% (m/m)):

Rame	Fosforo
≥ 99.9 %	0.015<P<0.04%

Impurezze (% (m/m)):

Resto-totale
≤ 0.06 %

Altre impurezze: ≤ 0.02 %

Leghe accettate

Designazione	Classi di prodotto
CW024A (Cu-DHP)	A, B

- **Tubazioni e raccordi in rame con rivestimento interno di stagno**

Leghe accettate

Designazione	Classi di prodotto
CW024A (Cu-DHP) con rivestimento di stagno dello spessore di 1 µm	A e B

Costituenti del rivestimento di Stagno (% (m/m)):

Stagno	Rame
> 90 %	<10 %

Impurezze nel rivestimento di Stagno (% (m/m)):

Arsenico	Bismuto	Cadmio	Cromo	Nickel	Piombo	Antimonio
≤ 0.01 %	≤ 0.01 %	≤ 0.01 %	≤ 0.01 %	≤ 0.01 %	≤ 0.01 %	≤ 0.01 %

III. ACCIAIO AL CARBONIO E GHISA

Acciaio al carbonio zincato a caldo (rivestimento conforme alla EN 10240- qualità del rivestimento A.1)

designazione	Classi di prodotto
Acciaio al carbonio zincato	A e B

Costituenti del rivestimento di zinco (% (m/m)):

Zinco
≥ 99.5 %

Impurezze del rivestimento di zinco (% (m/m)):

Arsenico	Bismuto	Cadmio	Cromo	Piombo	Antimonio
≤ 0.02 %	≤ 0.01 %	≤ 0.01 %	≤ 0.02 %	≤ 0.05 % ¹⁾ ≤ 0.1 % ²⁾	≤ 0.01%

(1) Tubazioni

(2) a) rubinetteria, raccordi, apparecchi e pompe; b) componenti in cui la superficie a contatto con l'acqua non superi nel complesso il 10% della superficie dei componenti indicati in a)

Totale massimo altre impure considerate tossiche: ≤ 0.05%

Acciaio al carbonio rivestito

designazione	Classi di prodotto
Acciaio al carbonio rivestito	B

▪ **Tubazioni in acciaio al carbonio rivestito**

Tenore massimo di altri costituenti:

Cromo	Nickel	Molibdeno
≤0.3 %	≤0.3 %	≤0.1 %

Contenuto massimo impurezze:

Arsenico	Cadmio	Piombo	Antimonio
≤ 0.02 %	≤ 0.02 %	≤ 0.02 %	≤ 0.02%

I rivestimenti devono rispettare le norme indicate per i vari materiali impiegati.

▪ **Componenti in acciaio al carbonio rivestito.**

Tenore massimo di altri costituenti:

Cromo	Nickel	Molibdeno
≤1 %	≤0.5 %	≤ 1 %

Contenuto massimo impurezze:

Arsenico	Cadmio	Piombo	Antimonio
≤ 0.02 %	≤ 0.02 %	≤ 0.02 %	≤ 0.02%

I rivestimenti devono rispettare le norme indicate per i vari materiali impiegati.

Ghisa

▪ **Tubazioni in ghisa con rivestimento di materiale organico (classi di prodotto A e B)**

I rivestimenti devono rispettare le norme indicate per i vari materiali impiegati.

▪ **Componenti in ghisa non rivestita (solo classe A)**

Costituenti (% (m/m)):

Ferro	Carbonio	Cromo	Molibdeno	Nichel
		≤ 1.0 %	≤ 1.0 %	≤ 0.5 %

Impurezze (% (m/m)):

Arsenico	Cadmio	Piombo	Antimonio
≤ 0.02 %	≤ 0.02 %	≤ 0.02 %	≤ 0.02 %

Leghe accettate

designazione	Group Products
ghisa	A

IV. ACCIAIO INOSSIDABILE

Possono essere utilizzati gli acciai inossidabili previsti dalla normativa sui materiali ed oggetti destinati al contatto con alimenti di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti, qualora nella suddetta normativa non se ne vieti espressamente l'uso al contatto con acqua e rispondano alle condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego ivi previste.

V. ALLUMINIO

I manufatti in alluminio devono rispondere a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 23 agosto 1982, e dal decreto legislativo 108 del 25 gennaio 1992 e dal Decreto Ministro della salute n. 76 del 18 aprile 2007.

Scheda 2 – MATERIE PLASTICHE, GOMME NATURALI E SINTETICHE

Le materie plastiche, comprese le verniciature, i rivestimenti, le membrane possono essere fabbricati esclusivamente a partire dai costituenti indicati nel Reg. CE n. 10/11. Inoltre, gli oggetti preparati a partire dai suddetti costituenti non devono cedere sostanze ritenute nocive alla salute, come taluni monomeri, composti a basso peso molecolare, intermedi, catalizzatori, dai costituenti di seguito indicati: solventi agenti emulsionanti.

Ritagli e scarti dalla produzione di materie plastiche destinati al contatto con l'acqua per consumo umano, che non sono stati utilizzati o altrimenti contaminati, sono considerati adatti per le applicazioni destinate al contatto con l'acqua per consumo umano e possono pertanto essere trasformati nuovamente in loco per fabbricare nuovi prodotti.

È vietato l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero post-uso.

2 A Composizione delle materie plastiche

La composizione delle materie plastiche destinate al contatto con acqua per uso umano deve essere conforme a quanto previsto dal Regolamento 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e successivi aggiornamenti e modifiche.

Verifiche da effettuare sul prodotto finito:

- controllo della migrazione globale, della migrazione specifica (qualora indicato per i singoli costituenti), delle ammine aromatiche primarie e dei metalli pesanti secondo i limiti indicati dal Reg. CE n. 10/11,
- controllo della migrazione di coloranti con le modalità riportate nell'Allegato III C del DM 21 marzo 1973.

NOTA: A seguito della pubblicazione del Regolamento (UE) n. 1245/2020 "Regolamento (UE) 2020/1245 della Commissione del 2 settembre 2020 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari" si ritiene utile precisare che i materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e immessi per la prima volta sul mercato prima del 23 marzo 2021 possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 23 settembre 2022 e rimanere sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.

2 B Composizione degli elastomeri

Per la produzione degli elastomeri destinati al contatto con acqua per uso umano sono utilizzabili le sostanze approvate dal Decreto 21/03/73 e successivi aggiornamenti e modifiche, nonché le sostanze autorizzate da altri Stati Membri in accordo a quanto previsto dalla legislazione vigente Sono altresì utilizzabili le sostanze riportate nel Reg.10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche, destinate esclusivamente al settore delle plastiche, che potranno essere impiegate anche nella produzione degli articoli elastomerici, previa verifica delle metodiche e relativi limiti.

Verifiche da effettuare sul prodotto finito:

- controllo della migrazione globale, della migrazione specifica (qualora indicato per i singoli costituenti) secondo i limiti indicati dal DM 21 marzo 1973.
- controllo della migrazione di coloranti con le modalità riportate nell'Allegato III C del DM 21 marzo 1973.

Scheda 3 – MATERIALI A BASE DI LEGANTI IDRAULICI, SMALTI PORCELLANATI, CERAMICHE E VETRI

I. Materiali a base di leganti idraulici

▪ **Leganti idraulici**

- cementi conformi alla norma EN 197-1 e alla norma EN 14216
- cementi da muratura conformi alla norma EN 413-1,
- calce idrauliche naturali conformi alla norma EN 459-1
- leganti idraulici a base di alluminati di calcio comprendenti anche i cementi alluminosi¹ conformi alla norma EN 14647.

In ogni caso possono essere inclusi i leganti idraulici coperti da “European Technical Assessment”.

▪ **Aggregati**

- aggregati con densità maggiore di 2000 Kg/m³ e aggregati riciclati con densità maggiore di 1500Kg/m³ conformi alle norme EN 12620 e alle UNI 8520 Parti 1 e 2.
- aggregati con densità minore di 2000 Kg/m³ (aggregati leggeri) conformi alla EN 13055-1.
- aggregati per la preparazione delle malte che rispondono ai requisiti della norma EN 13139.

▪ **Additivi**

- additivi inorganici conformi alla norma EN 934-2, 3, 4 e 5.
- additivi non inclusi nella EN 934-2, 3, 4, 5 ma rispondenti alla UNI 11104 (ndr: in corso di revisione) che costituisce il documento di applicazione nazionale della EN 206 “Calcestruzzo – specificazione, prestazione, produzione e conformità”.

▪ **Acque di impasto**

- acque d’impasto conformi alla norma EN 1008 e alle norme sulle acque potabili.

▪ **Fibre**

- Fibre metalliche
 - fibre di ghisa e di acciaio conformi alla norma EN 14889-1 che rispettano i requisiti compositivi dei metalli d cui provengono
- Fibre minerali non metalliche v. costituenti supplementari
- Fibre organiche (Per l’utilizzo delle fibre nel calcestruzzo si fa riferimento alla norma EN 14889-2)
 - A) fibre naturali cellulosiche,
 - B) le fibre di poliolefina,
 - C) le fibre di poliacrilonitrile,
 - D) le fibre di alcool polivinilico, le fibre di poliammide e di poliestere lineare sotto riserva che rispondano ai requisiti relativi ai materiali organici

¹ La legislazione italiana (Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”) vieta l’uso dei cementi alluminosi nel calcestruzzo strutturale

- Costituenti supplementari

A) *Costituenti supplementari per il calcestruzzo (Aggiunte, Filler e Pigmenti)*

1) Aggiunte

- Aggiunte di tipo I: essenzialmente inerti, comprendono i filler e i pigmenti;
- Aggiunte di tipo II
 - ceneri volanti conformi alla EN 450-1,
 - il fumo di silice conforme alla EN 13263-1
 - e la loppa d'alto-forno conforme alla EN 15167-1.

Possono, inoltre, essere utilizzati i costituenti supplementari autorizzati dalla regolamentazione relativa ai materiali ed oggetti in contatto con le sostanze alimentari.

- 2) Filler conformi alla EN 12620 e al EN 13055.
3) I Pigmenti sono conformi alla EN 12878.

B) *Costituenti supplementari organici*

Possono essere utilizzati i costituenti supplementari organici fabbricati con i costituenti autorizzati dal Regolamento (UE) 10/2011 della Commissione riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e dalle normative nazionali per il contatto con acqua potabile.

II. Smalti porcellanati, ceramiche e vetri

Gli smalti porcellanati devono rispondere alle norme riportate all'articolo 2, punto c del decreto legislativo n. 108 del 25 gennaio 1992. Le ceramiche devono rispondere alle norme specifiche del decreto ministeriale 4 aprile 1985 «Disciplina degli oggetti in ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari».

Gli oggetti in vetro devono rispondere alle disposizioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973

Note varie